

relativo alla

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Sovicille

Via Del Crocino 2 - 53018 – Sovicille (SI)

Tel.: 0577.397.322-0577.397.359 – Fax: 0577.314.471

Sito internet: www.cras.it - e-mail: bancacras@cras.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Siena n. 00049280522

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4687.00 - Cod. ABI: 08885.6

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159899

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore, ad eccezione dei bolli vigenti.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: 14,500 %

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito.

Il recesso diviene efficace trascorsi 30 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via Del Crocino n.2, 53018 Sovicille (SI) o reclami@cras.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* per:
 - a. le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a € 100.000,00, esclusi i servizi di investimento;
 - b. controversie relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto a cui si riferiscono;
 - c. controversie in materia di bonifici transfrontalieri, ferme restando le previsioni del D.M. 13/12/2001 n.456.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- *Ombudsman – Giurì Bancario* per:
 - a. le controversie relative ai servizi di investimento;
 - b. controversie in materia di bonifici transfrontalieri.

Per ulteriori informazioni relative all'Ombudsman - Giurì Bancario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.